

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1225)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1980 (V. Stampato n. 1856)

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 dicembre 1980

Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) istituito con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

Il personale assunto dall'Ente per concessioni ai lavoratori aziendali (ECLA) e dalla Unione nazionale esercenti attività commerciali (UNEAC) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia prestato ininterrottamente opera con retribuzione posta a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) da data anteriore al 1° luglio 1977 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è collocato a domanda, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle mansioni svolte, ed assegnato al Ministero del tesoro.

La differenza tra la retribuzione percepita a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, costituita dagli assegni a carattere fisso e continuativo, e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni, si provvede, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.